APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE STIPULATA IN VENEZIA, FRA L'ITALIA E LA JUGOSLAVIA, IL 18 LUGLIO 1939-XVII, RELATIVA AGLI INTERESSI PATRIMONIALI DELLE EX PROVINCIE DELLA CARNIOLA, DI GORIZIA E GRADISCA

Art. 2 (Approvazione)

La presente legge ha effetto nei modi e nei termini di cui all'art. 14 della Convenzione anzidetta.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addi' 29 marzo 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

Mussolini - Ciano - Di Revel - Riccardi - Tassinari

Visto, il Guardasigilli: Grandi

Versione in vigore dal 18 giugno 1940, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Approvazione della Convenzione stipulata in Venezia, fra l'Italia e la Jugoslavia, il 18 luglio 1939-XVII, relativa agli interessi patrimoniali delle ex provincie della Carniola, di Gorizia e Gradisca
Estremi	Legge 29 marzo 1940, n. 474
Partizione	Approvazione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 3 giugno 1940

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/approvazione-della-convenzione-stipulata-in-venezia-fra-l-italia-e-la/approvazione-art-2/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it